



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 30 del 24/09/2019

OGGETTO: ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DELL'ART. 233-BIS, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267.

L'anno **duemiladiciannove ventiquattro** del mese di **settembre** alle ore **19:30**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BORTOLOTTI PIETRO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
MADEO VINCENZO	Presente
POMA DIVO	Presente
GOZZI ANNA	Presente
MINARI MATTEO	Presente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
POLI CHIARA	Presente
SANTACROCE LUCIANO	Presente
NOVELLINI GAETANO	Presente
BOZZOLINI MARCO	Presente
ASINARI DENNIS	Assente
GATTO MICHELE	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 30 del 24/09/2019

OGGETTO: ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DELL'ART. 233-BIS, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267.

Il SINDACO illustra il punto in approvazione ; precisa che le partecipazioni del Comune solo molto limitate e l'unico ente che rientrerebbe nel bilancio consolidato è il consorzio pubblico alla persona ,che si intende trasformare in azienda speciale.
Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 151, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali", stabilisce che entro il 30 settembre di ogni anno l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Premesso, altresì, che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le proprie società controllate e partecipate;

Richiamato l'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che il bilancio consolidato dev'essere predisposto secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 118/2011, nonché secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il punto 3.1 del principio contabile applicato n. 4/4, concernente il bilancio consolidato, di cui al D.Lgs. n. 118/2011, e s.m.i., che recita: "Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti";

Considerato che il Comune di Dosolo non si trova, con riferimento all'esercizio 2018, nella situazione di cui al sopra richiamato punto 3.1, in quanto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 20 dicembre 2018, è stato individuato, ai fini della redazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2018, quale componente del "Perimetro di Consolidamento del Comune di Dosolo", oltre al Comune di Dosolo, quale ente capogruppo, l'ente strumentale partecipato Consorzio Pubblico Servizio alla Persona;

Preso atto che finora il bilancio consolidato è stato approvato solo per l'esercizio 2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 02/10/2018;

Atteso che l'art. 1, comma 831, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha modificato il comma 3 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 sopprimendo le parole "fino all'esercizio 2017", e, pertanto, il citato comma 3, attualmente in vigore, recita testualmente: "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato";

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 18 del 22.07.2019, di approvazione delle linee guida per la relazione dei Revisori sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l'esercizio 2018, con la quale viene previsto a carico degli enti territoriali l'onere di formalizzare con apposita deliberazione la scelta di non predisporre il bilancio consolidato;

Vista, altresì, la nota, pubblicata in data 29.07.2019 sul proprio sito internet dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), fondazione istituita nel 2006 dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), con la quale IFEL risponde alle richieste di chiarimenti dei Comuni sull'interpretazione delle semplificazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 in tema di bilancio consolidato, precisando, in base ai contatti con la Ragioneria Generale dello Stato, quanto segue:

- la facoltatività del bilancio consolidato è ammessa già nel 2019, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, e ciò a prescindere dal comportamento che l'ente ha attuato in relazione alla contabilità economico-patrimoniale, la cui tenuta è stata resa facoltativa fino al 2019, con modifica del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000, introdotta dal Decreto Legge 30 aprile 2019 (cosiddetto Decreto Crescita), convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- il bilancio consolidato 2018 è da ritenersi a tutti gli effetti facoltativo anche per gli enti che abbiano corredato il consuntivo 2018 degli allegati costituiti dal conto economico e dallo stato patrimoniale, previsti dalla contabilità economico-patrimoniale;
- il comma 3 dell'art. 227 del TUEL non osta a tale interpretazione, in quanto prescrive la successione degli obblighi "nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale" per gli enti minori, in sostanza, solo gli enti minori che hanno optato per la contabilità economico-patrimoniale sono tenuti al consolidato, ma non potendo tener conto della facoltatività "assoluta" del bilancio consolidato ora introdotta;

Rilevato che il Comune di Dosolo ha adottato la contabilità economico-patrimoniale e, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30 aprile 2019, è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio 2018, composto dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale;

Accertato che la popolazione residente del Comune di Dosolo, rilevata secondo il disposto dell'art. 156, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, risulta inferiore a 5.000 abitanti;

Ritenuto, sussistendo la predetta condizione, di esercitare la facoltà, prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, di non predisporre il bilancio consolidato a far dal 1° gennaio 2019, e, quindi, a partire dalla rendicontazione relativa all'anno 2018, anche in considerazione delle seguenti motivazioni:

- allo stato attuale la valenza informativa attribuibile a tale documento può ritenersi non significativa, poiché, rispetto al complesso dei soggetti (organismi ed enti strumentali e società) partecipati dal Comune di Dosolo, uno solo su otto, ossia il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona, rientra nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, secondo la normativa di riferimento;
- il bilancio consolidato costituisce documento avente valenza unicamente conoscitiva;

- la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale risultano già ampiamente idonee a gestire l'attività di bilancio ed a fornire indicazioni affidabili sulle effettive condizioni finanziarie e patrimoniali dell'Ente;

Rilevato che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti n.9 favorevoli – n.3 astenuti (Novellini – Bozzolini – Gatto) espressi in forma palese da n.12 consiglieri presenti e votanti.

delibera

1) di avvalersi, per quanto esposto in premessa, a far data dal 1° gennaio 2019, e, pertanto, a partire dalla rendicontazione relativa all'esercizio 2018, della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 1, comma 831, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

2) di dare atto che l'esercizio della facoltà di non approvare il bilancio consolidato, nelle annualità successive al 2019, salvo diversa decisione dell'Ente e salvo diversa sopravvenuta disposizione di legge, deve intendersi in ogni caso subordinato al permanere della condizione prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle motivazioni esposte in premessa;

3) di trasmettere copia della presente deliberazione all'Organo monocratico di revisione economico-finanziaria dell'Ente, dott. Giovanni Bolis, alla Corte dei Conti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite della Banca Dati della Pubblica Amministrazione;

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bilanci";

5) di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione n.9 favorevoli – n.3 astenuti (Novellini – Bozzolini – Gatto), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, convenuta l'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHINI ROBERTA